

STATUTO

IONIO Social Hub Associazione di Promozione Sociale (APS)

Art. 1 – Denominazione

È costituita l'associazione di promozione sociale denominata:

IONIO Social Hub – Associazione di Promozione Sociale (APS).

L'Associazione intende iscriversi al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) nella sezione "Associazioni di Promozione Sociale".

A seguito dell'iscrizione, l'Associazione acquisisce la qualifica di **Ente del Terzo Settore (ETS)** e utilizza l'acronimo **ETS** negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Art. 2 – Sede

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Castrovillari (CS) alla Via Nicola Calipari snc.

Il Consiglio Direttivo può istituire sedi operative, uffici e sportelli sul territorio nazionale.

Art. 3 – Finalità e attività di interesse generale

L'Associazione, senza scopo di lucro, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via principale, delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. 117/2017 come di seguito individuate e richiamate a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, alla tutela degli animali e alla prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281, nonché alla produzione, all'accumulo e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- g) formazione universitaria e post-universitaria;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;
- p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
- t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata. Le attività sopra indicate possono essere svolte direttamente o indirettamente, mediante gestione di servizi, strutture, centri, sportelli, progetti, iniziative, convenzioni, accordi o collaborazioni con enti pubblici e privati, nel rispetto della normativa vigente e delle eventuali autorizzazioni richieste dalla legge.

Art. 4 – Attività diverse

L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale di cui all'art. 3 del presente Statuto, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017. Le attività diverse sono individuate dal Consiglio Direttivo e svolte nel rispetto dei criteri e dei limiti previsti dal Decreto Ministeriale 19 maggio 2021 n. 107 e successive modificazioni ed integrazioni. Le attività diverse devono essere funzionali al perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione e non possono assumere carattere prevalente rispetto alle attività di interesse generale.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Art. 5 – Assenza di scopo di lucro

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili o avanzi di gestione. Ogni risorsa è reinvestita esclusivamente per il perseguimento delle finalità istituzionali.

Art. 6 – Soci

Possono essere associati le persone fisiche e gli Enti del Terzo Settore o altri enti senza scopo di lucro che condividono le finalità dell'Associazione.

L'ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato.

La qualità di socio non esclude la possibilità di instaurare rapporti di lavoro o di collaborazione professionale con l'Associazione, nel rispetto della legge, dello statuto e dei principi di trasparenza e congruità.

L'Associazione si ispira ai principi di democraticità, uguaglianza dei diritti di tutti i soci e pari opportunità di partecipazione alla vita associativa.

La quota associativa è annuale, non trasferibile e non rivalutabile.

Art. 7 – Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde per: recesso volontario, mancato pagamento della quota associativa, esclusione per gravi violazioni dello statuto o per comportamenti lesivi dell'Associazione.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo previa contestazione degli addebiti all'interessato, il quale ha diritto di presentare osservazioni e difese entro un termine congruo.

Art. 8 – Diritti e doveri dei soci

Tutti i soci hanno pari diritti e doveri, partecipano alla vita associativa e contribuiscono al perseguimento delle finalità sociali.

Art. 9 – Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- Assemblea dei soci
- Consiglio Direttivo

- **Presidente**

Le cariche associative sono svolte a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese documentate. È fatto salvo il conferimento, anche a soci dell'Associazione, di incarichi professionali specifici e temporanei, diversi dalle cariche associative, deliberati dagli organi competenti e regolati da apposito rapporto contrattuale, nel rispetto della normativa vigente.

Art. 10 – Assemblea dei soci

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci in regola con il versamento della quota associativa. L'Assemblea è ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio di esercizio;
- b) elegge e revoca i componenti del Consiglio Direttivo;
- c) delibera sugli indirizzi generali e sulle attività dell'Associazione;
- d) delibera sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno.

L'Assemblea straordinaria delibera:

- a) sulle modifiche dello Statuto;
- b) sullo scioglimento, fusione, scissione o trasformazione dell'Associazione;
- c) sulla devoluzione del patrimonio nei casi previsti dalla legge.

L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio e ogniqualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei soci. La convocazione è effettuata mediante avviso scritto inviato almeno sette giorni prima della data fissata, tramite posta elettronica, PEC, raccomandata, consegna a mano o altro mezzo idoneo a garantirne la ricezione. L'avviso deve contenere il luogo, la data, l'ora della riunione, l'ordine del giorno e l'eventuale seconda convocazione.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza degli associati aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti dei presenti.

L'Assemblea straordinaria che delibera modifiche statutarie è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza degli associati aventi diritto al voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, ai sensi dell'art. 21 del Codice Civile.

Ogni socio ha diritto ad un voto. È ammessa la delega scritta ad altro socio. Ciascun socio può ricevere una sola delega.

L'Assemblea può svolgersi anche mediante strumenti di telecomunicazione o videoconferenza, purché sia garantita l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione alla discussione e l'esercizio del diritto di voto.

Di ogni Assemblea è redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante.

Art. 11 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione e provvede alla gestione ordinaria e straordinaria della stessa, attuando le deliberazioni dell'Assemblea e perseguendo le finalità statutarie. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri determinato dall'Assemblea dei soci, da un minimo di tre ad un massimo di nove componenti, eletti tra i soci. I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica per tre anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo elegge al proprio interno il Presidente, il Vicepresidente e, se ritenuto opportuno, il Segretario ed il Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogniqualvolta lo ritenga necessario oppure su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.

La convocazione è effettuata mediante avviso scritto, anche tramite posta elettronica o altri strumenti telematici, inviato almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione, salvo casi di urgenza. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le riunioni del Consiglio Direttivo possono svolgersi anche mediante strumenti di videoconferenza o telecomunicazione che consentano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione simultanea alla discussione e l'esercizio del diritto di voto.

Di ogni riunione è redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della riunione. Il componente del Consiglio Direttivo che abbia un interesse personale, diretto o indiretto, in una deliberazione deve astenersi dalla relativa discussione e votazione.

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano riservati dalla legge o dal presente Statuto all'Assemblea dei soci.

Art. 12 – Presidente

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti nella prima riunione successiva all'elezione del Consiglio stesso. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio, cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e sovrintende all'attività dell'Associazione. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo.

In caso di urgenza, il Presidente può adottare provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile. Il Presidente resta in carica per la durata del Consiglio Direttivo ed è rieleggibile.

In caso di assenza, impedimento o cessazione dalla carica, le relative funzioni sono esercitate dal Vicepresidente fino alla nomina del nuovo Presidente.

Art. 13 – Volontari

L'Associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati. I volontari svolgono la propria attività in modo personale, spontaneo, gratuito e senza fini di lucro, neppure indiretti, esclusivamente per fini di solidarietà e nel perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti e secondo le modalità previste dalla normativa vigente. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito avente ad oggetto le medesime attività svolte in favore dell'Associazione. L'Associazione provvede all'iscrizione in apposito registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale. Ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017, l'Associazione assicura i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Art. 14 – Lavoratori e prestazioni professionali

L'Associazione può avvalersi di lavoratori dipendenti, prestazioni di lavoro autonomo o professionale, anche rese da soci, esclusivamente quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

Ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 117/2017, in quanto Associazione di Promozione Sociale, l'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto salvo quanto previsto dall'art. 17, comma 5, del D.Lgs. 117/2017. Il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

I rapporti di lavoro e gli incarichi professionali devono essere conferiti nel rispetto dei principi di trasparenza, correttezza, congruità e coerenza con le finalità dell'Associazione.

Art. 15 – Patrimonio e risorse economiche

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti;
- proventi da attività istituzionali e diverse.

L'Associazione adotta strumenti di gestione e rendicontazione idonei a garantire trasparenza, tracciabilità e corretto utilizzo delle risorse.

Art. 16 – Esercizio sociale e bilancio

L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo redige il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, ovvero dal rendiconto per cassa nei casi previsti dalla normativa vigente. Il bilancio è predisposto nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 117/2017 e secondo gli schemi approvati con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 5 marzo 2020 n. 39 e successive modificazioni.

Il bilancio deve essere approvato dall'Assemblea dei soci entro i termini previsti dalla legge.

Il bilancio approvato è depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) entro i termini e con le modalità previste dall'art. 48 del D.Lgs. 117/2017.

Gli eventuali utili o avanzi di gestione devono essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse, essendo vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili, avanzi di gestione, fondi o riserve comunque denominate.

Art. 17 – Libri sociali

L'Associazione tiene i seguenti libri sociali:

- il libro dei soci e dei volontari;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

I soci hanno diritto di esaminare i libri sociali secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo, nel rispetto della normativa vigente.

Art. 18 – Raccolta fondi

L'Associazione può svolgere attività di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza.

Art. 19 – Partita IVA

L'Associazione può aprire Partita IVA qualora necessario per lo svolgimento delle attività previste, nel rispetto della normativa vigente.

Art. 20 – Scioglimento

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore competente e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore individuati dall'Assemblea che delibera lo scioglimento, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.Lgs. 117/2017.

La devoluzione del patrimonio residuo è effettuata nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di Enti del Terzo Settore.

Art. 21 – Norme finali

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e del D.Lgs. 117/2017.

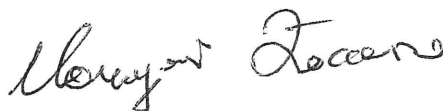
Letto, approvato e sottoscritto.

Castrovillari, lì 09/06/2026

Dott.ssa Irene RUSSO
PRESIDENTE



Dott.ssa Mariagrazia Zaccaro
CONSIGLIERE



Dott.ssa Giada Furiato
CONSIGLIERE

